

APPELLO 7/2011
“Campionato Nazionale Classe FUN” –
Lago Trasimeno – dal 12 al 15 maggio 2011
ITA 11 contro ITA 554 e ITA 554 contro ITA 11

Regola: 10, 12, Fondamentale 4

“Su mure differenti, la barca con mure a sinistra deve tenersi discosta dalla barca con mure a dritta. Sulle stesse mure, quando non ingaggiate la barca libera dalla poppa deve tenersi discosta dalla barca libera dalla prua. La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua.”

La Giuria d’Appello riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Piero Occhetto ed Eugenio Torre (Componenti Effettivi), Marco Alberti (Supplente), ha emesso la seguente

DECISIONE

sull’appello presentato da barca ITA 11 – Classe Fun avverso la decisione di squalifica per violazione della regola 12 comminata dal Comitato per le Proteste della “Campionato Nazionale Classe Fun”, organizzata dal “Circolo Velico Trasimeno”.

Al riguardo viene riferito che, nel corso della seconda poppa, seconda prova del Campionato Nazionale Classe Fun, disputata il 13 maggio 2011, le barche ITA 11 e ITA 554 navigavano di poppa entrambe con mure a dritta non ingaggiate, con ITA 11 sopravvento a ITA 554 di due lunghezze circa. A 50 metri dalla boa, ITA 11 strambava su mure a sinistra pensando di passare di poppa a ITA 554, che continuava ancora a navigare su mure a dritta. Mentre ITA 11 si stava tenendo discosta per passare di poppa a ITA 554, quest’ultimo, a circa 5 lunghezze dalla boa di poppa, dapprima orzava per prendere miglior vento e poi eseguiva la strambata su mure a sinistra. ITA 11, barca che deve tenersi discosta, rispondeva all’orzata.

Nella sua protesta, come nello stesso appello, ITA 11 afferma che l’orzata che anticipa la strambata effettuata da ITA 554 è stata a suo vedere una orzata continua che lo ha costretto ad andare quasi prua al vento, perdendo velocità fino a fermarsi, per rispondere e tenersi discosto da ITA 554. Continua poi affermando che ITA 554 ha continuato ad orzare fino a portare la prua di quest’ultimo a circa due metri di distanza dal lato di dritta dello scafo di ITA 11, per poi poggiare violentemente e strambare. Non si verificava alcuna collisione.

Le due barche vengono quindi a trovarsi nuovamente sulle stesse mure, non ingaggiate, ma ITA 11 sopraggiungente con maggiore velocità collide con la propria prua sulla poppa di ITA 554. Non vi sono danni. Entrambe le barche protestano tempestivamente.

La controparte ITA 554 nella sua protesta descrive i fatti con una semplice citazione del testo della regola 12 RRS e disegnando un grafico dove pone lui sottovento con sopravvento ITA 11 che lo colpisce sulla poppa.

Il Comitato per le Proteste decise di accorpare i due casi

Dalla documentazione e dalle osservazioni ricevute dalla parti si osserva che le proteste si riferiscono ciascuna ad una visione di un incidente “continuato ma in due momenti distinti”. Infatti ITA 11, su mure a sinistra, lamenta che pure cercando di tenersi discosto da ITA 554 su mure a dritta, questi con una esagerata orzata lo abbia spinto fino a fermarsi a prua al vento, ritenendo che tale manovra sia configurabile come una infrazione alla regola 16.2 RRS da parte di ITA 554 che lo

ha poi portato a collidere con quest'ultimo. Invece, nella sua protesta ITA 554 lamenta l'infrazione della regola 12 RRS da parte di ITA 11 che navigando più velocemente sulle stesse mure e libero dalla poppa, arrivava a colliderne la poppa, essendo lui libero dalla prua di ITA 11.

L'accertamento dei fatti così come redatto dal Comitato per le Proteste è completo ed esaustivo nel descrivere l'incidente. Non vi è prova che ITA 554 abbia orzato in maniera esagerata e tale da ritenere che abbia potuto infrangere la regola 16.1 RRS; inoltre non risulta che ITA 11, essendo in rotta di collisione, avesse una rotta tale da passare a poppa a ITA 554, per cui neppure può dirsi provata l'infrazione alla regola 16.2, come asserito dall'appellante. La stessa dinamica dell'incidente, così come riportata, sembra difficile possa accadere navigando in maniera marinaresca, soprattutto con risultato finale che la "violenta poggiata e strambata" di ITA 554 abbia fatto sì che la poppa di questi nella sua rotazione abbia favorito la collisione inevitabile da parte della prua di ITA 11 come da questi asserito nel suo appello, ma non nella protesta.

ITA 11 ha sempre ottemperato ai suoi obblighi rispondendo all'orzata per tenersi discosto da ITA 554 mure a dritta e per quanto oggetto della protesta 1 (barca ITA 11 contro barca ITA 554) il Comitato per le proteste giustamente accerta che nessuna regola è stata violata.

Giustamente il Comitato per le Proteste, nelle sue osservazioni, rileva che ITA 554 a seguito della strambata dopo il diritto di rotta datogli dalla regola 10 RRS, acquisisce quello per la regola 12 RRS. Ciò esclude l'applicabilità della regola 15 RRS. A questo punto si apre la protesta 3 (barca ITA 554 contro barca ITA 11), dove ITA 554 lamenta il fatto di essere stato tamponato da ITA 11, che ammette la collisione, in netta infrazione della regola 12 RRS, e poiché non vi sono danni, date le condizioni di vento leggero e mare liscio, il Comitato per le Proteste, valutate le implicazioni negative per l'applicazione della regola 14 RRS, decide di squalificare solo ITA 11 per la infrazione della regola 12 RRS.

Analizzando le modalità con cui si è svolta l'udienza unica delle due proteste, non è irregolare il fatto di aver continuato subito dopo la discussione della prima protesta con l'udienza per la seconda protesta che coinvolgeva le stesse barche e gli stessi testimoni. Per quanto riguarda il testimone presente alla seconda udienza esso poteva assistere alla stessa in quanto nella prima udienza aveva già riferito di non aver visto la sequenza degli incidenti.

Seppure in mancanza del prescritto verbale d'udienza, le verbalizzazioni e la documentazione scritta e sottoscritta anche dalle parti è chiara ed esaustiva nell'accertamento dei fatti, Non risultano infine commessi errori procedurali nella conduzione delle due proteste.

Desta perplessità la lettera aperta con cui l'armatore di ITA 11 ritira la barca dal campionato il giorno dopo la decisione della protesta a suo sfavore, ma d'altronde il regolamento di regata tramite la regola fondamentale 4 RRS gliene fornisce ampia e insindacabile facoltà.

PQM

la Giuria d'Appello respinge l'appello proposto dalla barca ITA 11 contro la decisione presa dal Comitato per le Proteste del Campionato Nazionale Classe FUN, confermandone la squalifica nella prova n. 2.

Così deciso ad Alassio in data 29 ottobre 2011.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale